

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEGORARO, DEL PACE, COMPAGNONI, BENEDETTI,
BRAMBILLA, FERMARIELLO, MAGNO, BONATTI e CIPOLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1971

Concessione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni della facoltà di integrare volontariamente i contributi obbligatori per il periodo 1957-1961, estensione agli stessi del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ed integrazione di due rappresentanti dei coltivatori diretti negli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Dal prossimo anno numerosi coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al compimento dell'età pensionabile, pur possedendo i prescritti quindici anni di anzianità assicurativa, non raggiungeranno i 1.560 contributi richiesti, se donne, e 2.340 contributi, se uomini, necessari per conseguire il diritto alla pensione a causa del particolare sistema di accreditamento di tali contributi previsto dall'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1057, per il periodo 1° gennaio 1957 e 31 dicembre 1961, criterio che la legge 9 gennaio 1963, n. 9, ha corretto solo dal 1° gennaio 1962.

Infatti, mentre dal 1° gennaio 1972, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti quindici anni di contribuzione piena, corrispondenti a 104 contributi all'anno, se donne e 156 se uomini

e la legge n. 9 del 1963 ha attribuito a tutte le unità attive accertate tale contribuzione solo a decorrere dal 1° gennaio 1962, vi sono numerosi coltivatori diretti regolarmente assoggettati all'obbligo assicurativo, e, quindi, iscritti negli appositi elenchi, che per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno accreditato di contributi od hanno un accreditato inferiore a quello richiesto dalle norme comuni. Con l'articolo 1 si intende sopperire a tale carenza contributiva dando ai coltivatori interessati la facoltà di effettuare i versamenti volontari per il periodo in questione.

Con l'articolo 2 si tende a risolvere un problema di giustizia a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni che solo parzialmente è stato risolto con la legge n. 153 del 30 aprile 1969 sulle pensioni. Occorre, infatti,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricordare che per effetto di quest'ultima legge solo i superstiti di pensionati di invalidità e vecchiaia con pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1971 hanno diritto alla reversibilità secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria. È necessario, pertanto, superare l'attuale discriminazione che si è venuta a determinare all'interno delle stesse categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; situazione che è in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che vuole tutti i cittadini eguali davanti alla legge.

Infine con l'articolo 3 e l'articolo 4 del presente disegno di legge, si vuole garantire una adeguata rappresentanza dei col-

tivatori diretti nel Consiglio di amministrazione e nei Comitati provinciali dell'INPS. Attualmente i tre milioni di coltivatori assicurati e il milione e mezzo di pensionati hanno in questi organismi un solo rappresentante, per cui è stato previsto l'inserimento di altri due rappresentanti. In tale modo si viene a ridurre la forte sprequazione attualmente esistente rispetto alle altre categorie di lavoratori, la cui rappresentanza è assai più adeguata.

Raccomandiamo, perciò, il presente disegno di legge alla vostra attenzione ed approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, senza contribuzione o con una contribuzione annua, dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, inferiore a 104 contributi, se donne e ragazzi, e a 156 contributi, se uomini, possono raggiungere, con versamenti volontari, i suddetti limiti di contribuzione, anche se hanno già provveduto ad integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria nei limiti posti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 i superstiti di pensionati di invalidità e vecchiaia, a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, e i Comitati provinciali dell'Istituto, di cui all'articolo 34 del suddetto decreto, sono integrati da due rappresentanti di coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 4.

I rappresentanti dei coltivatori diretti, di cui al precedente articolo, sono nominati, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in base al disposto degli articoli 3 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in 70 miliardi di lire annue, si provvederà mediante corrispondente riduzione sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'annata 1971.